



Seminario:

Le novità introdotte dalla Legge 238 del 12 dicembre 2016

**Domenico Bosco – Responsabile ufficio vitivinicolo
Coldiretti Nazionale**

Bologna, 13 marzo 2017

Come nasce il Testo Unico del vino

A seguito dell'applicazione del DLGS 61/2010, in particolare al DM «controlli» viene da più parte sollecitata l'esigenza di mettere ordine alla normativa di settore e semplificare

Nel 2014 vengono presentate due proposte di Legge: Sani - n° 2236 e Oliverio - n° 2618

La Commissione agricoltura della Camera avvia l'esame congiunto in Comitato Ristretto e chiede alle Organizzazioni di proporre una sintesi di compromesso

A marzo del 2015 la Filiera consegna al Relatore On. Fiorio il testo di compromesso.

Come nasce il Testo Unico del vino

Luglio 2016 il testo è approvato in Commissione Agricoltura ma non tutti i gruppi firmano per l'approvazione in sede Legislativa e il testo va in Assemblea

21 settembre 2016 il testo è approvato alla Camera e viene trasmesso al Senato che lo approva con modifiche il 17 novembre rinviandolo alla Camera per la seconda lettura

Il 12 dicembre è approvato in via definitiva dal Parlamento.

Il 28 dicembre 2016 la Legge 238 è pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 302.

Il 12 gennaio 2017 è entrato in vigore salvo norme transitorie art. 88

La struttura del Testo Unico

Disposizioni introduttive:

- Vino e vigneti patrimonio culturale
- definizioni

Norme di produzione e commercializzazione:

- viticoltura e potenziale produttivo
- produzione e pratiche enologiche
- commercializzazione

Tutela delle Do, IG e Menzioni tradizionali:

- classificazione Do/Ig, ambiti territoriali
- riconoscimento e protezione delle Do/IG, disciplinari
- rivendicazioni e gestione delle produzioni
- Comitato Nazionale Vini
- consorzi di tutela
- concorsi enologici

Etichettatura presentazione e pubblicità

La struttura del Testo Unico

Disciplina degli aceti

Adempimenti amministrativi e controlli:

- dichiarazioni, documenti e registri
- coordinamento degli adempimenti amministrativi
- controlli e vigilanza
- tutela della produzione nazionale

Sistema sanzionatorio:

- violazioni in materia di produzione e commercializzazione
- violazioni in materia di etichettatura e presentazione
- violazioni in materia di aceti
- violazioni in materia di adempimenti e controlli
- ravvedimento operoso

Norme transitorie e finali:

- norme transitorie/termini per adozione decreti applicativi
- abrogazioni

Le cose fatte.....e i lavori in corso

Sono abrogati: il DLGS 260/2010, la L.82/2006, il DLGS 61/2010, il comma 1 bis dell'art. 2 del DL 91/2014

1 anno di tempo (entro il 12 gennaio 2018) per adottare i decreti applicativi

Ben 26 decreti ministeriali applicativi, ma solo 4 quelli effettivamente innovativi e forieri delle auspiccate semplificazioni: schedario, controlli, analisi chimico fisiche e organolettiche, contrassegni

È necessario riaprire la discussione sul tema dei Consorzi di tutela (impegno già preso da tutta le organizzazioni)

Le novità del Testo Unico del Vino

Vino e territori vitati patrimonio culturale (art 1)

«Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.»

→ **Sarà particolarmente utile per difendere il settore dalle politiche anti-alcool, agevolare la comunicazione e la conoscenza, scongiurare una eventuale applicazione di accisa positiva sul vino**

Le novità del Testo Unico del Vino

Vitigno autoctono italiano (art. 6)

- «1. Per «vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico» si intende il vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera*, di cui è dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.
2. L'uso della dicitura «vitigno autoctono italiano» e dei suoi sinonimi è limitato all'etichettatura e alla presentazione di specifici vini a DOCG, DOC e IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione.
3. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono definite le procedure, le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento dei vitigni di cui al comma 1 del presente articolo e la relativa annotazione nel registro nazionale delle varietà di viti..»

→ Non è del tutto una novità in quanto già in parte presente nella L.82/06 ma bisognerà darle concreta applicazione al fine di essere coerenti con la battaglia portata avanti a Bruxelles per la difesa delle Denominazioni vitigno-territorio

Le novità del Testo Unico del Vino

Salvaguardia dei vigneti storici ed eroici (art. 7)

«Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «vigneti eroici o storici».

→ **Il principio di salvaguardia è coerente con l'art. 1. Un decreto dovrà fissare i criteri per: individuare i territori, definire gli interventi e le forme di sostegno, individuare i titolari degli vigneti interessati, individuare le priorità da adottare nelle misure del PNS**

Le novità del Testo Unico del Vino

Schedario viticolo (art.8)

«....I dati presenti nello schedario viticolo, validati dalle regioni, non possono essere oggetto di modifica grafica o alfanumerica, salvi i casi di errore evidente o colpa grave.

....L'Agencia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori regionali, d'intesa con le regioni, adeguano le procedure di gestione e controllo, nonché quelle di periodico aggiornamento degli usi del suolo nell'ambito del GIS, affinché i dati relativi alle superfici vitate non siano compromessi. Eventuali modifiche allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e non espressamente richieste dal produttore, pur senza effetto su pagamenti o sanzioni, devono essere a questo notificate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto per la campagna vitivinicola successiva, anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT»

→ Stop alla duplicazione inutile dei controlli e alle criticità del *refresh*, certezza dei dati di schedario che sono alla base di ogni gestione informatizzata degli adempimenti e dei registri

Le novità del Testo Unico del Vino

Schedario viticolo (art. 69 comma 6)

«Qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo, si accerti una discordanza inferiore al 5 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma complessivamente non superiore a 0,5 ettari, non si applicano sanzioni. Tali superfici, se già impiantate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritte nello schedario viticolo. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale è aumentata al 10 per cento»

→ La previsione è particolarmente importante al fine di completare l'allineamento dei dati nello schedario e superare buona parte delle anomalie che hanno messo in difficoltà produttori e amministrazioni regionali

Le novità del Testo Unico del Vino

Resa massima di uva per ettaro fissata a 50 tonnellate (art. 8)

«La resa massima di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP è pari o inferiore a 50 tonnellate»

→ È stato finalmente stabilito nella legge il «limite della decenza» con il chiaro obiettivo di impedire fenomeni elusivi delle norme sulle rese di produzione dei vini a Do/Ig attuati con il meccanismo dei superi di produzione «indecenti»

Le novità del Testo Unico del Vino

Planimetria dei locali di cantina. (art 9)

«I titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri ... trasmettono all'ufficio territoriale la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, nella quale deve essere specificata l'ubicazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri....

Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso fabbricato è sempre consentito senza obbligo di comunicazione»

→ Viene reintrodotta l'esenzione dall'adempimento per le micro cantine in coerenza con le semplificazioni e esenzioni previste per la tenuta dei registri di cantina. Non sarà più necessario comunicare lo spostamento dei recipienti.

Le novità del Testo Unico del Vino

Periodo vendemmiale e delle fermentazioni (art. 10; art. 35 comma 2e)

«Il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno.

Sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi fermentazione o rifermentazionedestinate alla produzione di particolari vini,purché individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le Regioni e le province autonome interessate.»

→ Il periodo vendemmiale e delle fermentazioni è fissato nella legge e non sarà più necessario un provvedimento annuale delle Regioni. Non cambiano le norme sull'autorizzazione all'arricchimento. Viene regolamentata la rifermentazione dei mosti che sarà possibile al di fuori del periodo vendemmiale se previsto nei disciplinari per i vini a Do/Ig e per i vini comuni solo se individuati con decreto annuale

Le novità del Testo Unico del Vino

Detenzione dei sottoprodotti di vinificazione (art. 13)

«La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale, oppure, se le vinacce sono ottenute in un periodo diverso, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. La detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. I termini di cui al presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri.

L'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate, all'atto dell'ottenimento, con le sostanze rivelatrici e secondo le modalità individuate con decreto del Ministro»

→ Maggiore tempo a disposizione per i piccoli produttori nella gestione di fecce e vinacce coerente con l'esigenza di semplificare quando sono in gioco piccoli quantitativi. Nuovo obbligo di denaturazione delle acque di concentrazione

Le novità del Testo Unico del Vino

Sostanze vietate (art. 15)

«Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini sono consentiti anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

→ Sono state introdotte importanti semplificazioni per i produttori di vino con attività connesse. Sarà consentito produrre bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino. Viene eliminata la presunzione di frode connessa alla detenzione di alcool e zucchero necessari per le attività connesse

Le novità del Testo Unico del Vino

Divieto di vendita e somministrazione (art. 25)

Sono fissati nuovi valori massimi per :

- cloruri (da 1 gr a 0,5 gr)
- solfati (da 2 gr a 1 gr)
- alcol metilico (da 0,2 ml a 250 mg -bianchi
(da 0,25 ml a 350 mg -rossi)

Vi sono deroghe per alcuni prodotti come i vini invecchiati, il Marsala e i liquorosi

Le novità del Testo Unico del Vino

Specificazioni, menzioni, vitigni e annata (art. 31)

«La menzione «gran selezione» è attribuita ai vini DOCG che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- a) i vini devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice...
- b) i vini devono presentare caratteristiche chimico fisiche e organolettiche almeno pari a quelle previste per la menzione «superiore» ed essere sottoposti a un periodo d'invecchiamento almeno pari a quello dei vini che si fregiano della menzione «riserva»,....

La menzione «gran selezione» non può essere attribuita congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione.

→ Viene introdotta e codificata una nuova menzione tradizionale che potrà essere utilizzata, previo inserimento nei disciplinari dei vini a Docg, per valorizzare i vini delle aziende vitivinicole e cooperative

Le novità del Testo Unico del Vino

Disciplinari di produzione (art. 38)

«Nei disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP...devono essere stabiliti:

.... la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro.... è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva a ettaro o della resa massima di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini a DOC o IGT a partire da un vino a DOC, ove vengano rispettati le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione...

→ I disciplinari di produzione potranno fare riferimento esclusivamente alla resa di vino per ettaro. È consentito destinare anche alle Doc compatibili i superi di produzione di una Doc più restrittiva



COLDIRETTI

Grazie per l'attenzione

Domenico Bosco
Responsabile Ufficio Vitivinicolo
Coldiretti Nazionale
domenico.bosco@coldiretti.it